

STATUTO

YU SEN OKI DO ASD APS

ART. 1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice civile, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017, dall'art. 90 della legge 289/2002 e delle successive norme in materia, è costituita l'associazione denominata: YU SEN OKI DO ASD APS, sotto forma di associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione ha la sede legale in Spoltore (PE). Il trasferimento della sede legale, anche in altro comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri

dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

a. L'associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, motorio sportive, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo, Nello specifico le principali attività saranno: attività sportive, culturali e sociali-ricreative;

b. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;

c. Si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, anche atteggiamenti o linguaggi al suo interno, che non offendono le diverse sensibilità e convinzioni;

d. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di promozione sociale, culturali, turistiche, sportive dilettantistiche, ambientali;

e. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello

sport.

L'associazione può altresì svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statutari, purché non incompatibile con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge.

Nel raggiungimento delle finalità statutarie, l'associazione potrà iscriversi sia al Registro delle A.P.S., gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che al Registro delle A.S.D., gestito dal C.O.N.I., ed inoltre cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi. In particolare, l'Ente del Terzo Settore aderisce all'ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale - adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

a. È un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti gli associati, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale;

b. non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;

c. gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto

di fruirlne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;

d. con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di par-

tecipazione e di fruizione degli associati e dei loro familiari;

e. in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività,

può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;

f. i compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle

sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi

in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti,

tenendo conto della normativa vigente.

ART. 7 - ASSOCIATI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le fina-

lità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di

interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,

non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigore.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto

del numero minimo previsto dalla normativa vigente, l'associazione ne dovrà

dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed

integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda

dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità

perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata

all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione

all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro

60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione

ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e

l'obbligo del versamento annuale della quota associativa. Non è ammessa la

categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non

rimborsabile e non rivalutabile. Possono essere associati tutti i cittadini

che ne condividano le finalità.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a. soci fondatori: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto

costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qua-

lifica entro un anno dalla sua costituzione;

b. soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un mo-

mento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei

contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal

Consiglio Direttivo;

c. soci sostenitori: sono invece quegli associati che partecipano alla

vita associativa dando un contributo maggiore di quello previsto per

gli associati ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie di appartenenza hanno parità

di diritti, compreso quello di voto, e sono tutti tenuti al versamento della

quota associativa.

a. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su

modulo a ciò predisposto;

b. sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con

le quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità

civili o verso terzi, sono eleggibili associati che hanno raggiunto la

maggiore età.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
- e. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati sono tenuti:

- a. al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;
- b. all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati possono essere sospesi, esclusi o radiati per i seguenti motivi:

- a. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- c. qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le

giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere

comunicata adeguatamente all'interessato. L'associato può ricorrere all'auto-

rità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Art. 10 - VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene

comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere re-

tribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari

possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e docu-

mentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni pre-

ventivamente stabilite dall'associazione, ivi compresi gli eventuali rimborsi

forfettari previsti dall'art. 67 del T.U.I.R.

Art. 11 - GLI ORGANI

Sono organi dell'associazione

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

a. L'Assemblea - organo sovrano dell'associazione - è composta da tutti

gli associati in regola con i versamenti. Ciascun associato ha diritto

ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun

associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati;

b. l'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti;

c. l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti;

d. la seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno tre ore dopo la prima;

e. l'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta del Collegio sindacale espressa all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta;

f. l'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, mediante apposito gruppo social dell'associazione, purché l'esistenza dello stesso sia specificatamente comunicato all'atto dell'ammissione del socio, o a mezzo lettera o e-mail, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;

g. l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;

h. le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali,

possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne

faccia richiesta 1/3 dei presenti;

i. l'Assemblea per il rinnovo degli organi:

a. elegge il Presidente dell'Associazione;

b. stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma: da un minimo di tre ad un massimo di undici e ne elegge i componenti;

c. elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto;

d. approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.

j. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale;

k. il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche;

l. la riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente eletto; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione;

m. le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti agli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci:

a. Approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario

consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;

b. approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività

e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;

c. decide l'importo della quota associativa annuale;

d. elegge gli Organi dell'Associazione;

e. delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su

eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro

compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;

f. apporta le modifiche allo Statuto;

g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costi-

tutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il v/Presidente ed il

segretario;

b. il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei consiglieri in or-

dine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;

c. il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi

di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività

volontaria anche di cittadini non associati, in grado, per competenze

specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;

d. il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso

nominate;

e. il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Ove venisse a

manca, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli

subentra il primo dei non eletti;

f. il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non

interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene

dichiarato decaduto;

g. il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo

ritenesse opportuno, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri;

h. le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;

i. il Consiglio Direttivo:

a. predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approva-

zione dell'assemblea dei soci e cura gli ulteriori adempimenti

previsti dalla legge;

b. formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto

e li sottopone all'Assemblea;

c. attua le deliberazioni dell'Assemblea;

d. decide l'importo delle quote suppletive per determinati ser-

vizi;

e. propone all'Assemblea dei soci il regolamento di applicazione

dello statuto;

f. definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri

organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'As-

semblea dei soci;

g. decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra

gli associati e sulle eventuali misure disciplinari da inflig-

gere a questi ultimi;

h. decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività

organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle

forze sociali ed ai singoli cittadini.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

a. Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati, a maggioranza

dei presenti, è il legale rappresentante dell'associazione e la rap-

presenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;

b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c. cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

d. stipula gli atti inerenti all'attività;

e. in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il

v/Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;

f. il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative,

finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla

elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo

verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo

alla prima riunione.

ART. 16 - DIMISSIONI

a. Gli associati possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché

non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per inve-

stimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da associato devono

essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato

dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della

presentazione delle dimissioni;

b. le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere

espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo

ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di

ratificare;

c. in caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da

parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al

subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ART. 17 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

a. Proventi da tesseramento;

b. eventuali versamenti degli associati, dei loro familiari e di tutti

coloro che fruiscono delle iniziative;

c. eventuali contributi pubblici;

d. proventi derivanti dalle manifestazioni e dalla gestione dell'asso-

ciatione, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliare e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali, così come previsto dal D.lgs. 117/2017;

e. donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti

Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia

del sodalizio;

f. beni mobili e immobili di proprietà.

ART. 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili

ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita

ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017; ha inoltre l'obbligo di

utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - ESERCIZI SOCIALI

- a. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
- b. alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo. Il rendiconto economico eventualmente approvato va depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno successivo.

ART. 21 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore, ove nominato. Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria; sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/4 del corpo sociale. Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

ART. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 24 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri contabili:

- a. Il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dei consiglieri;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, ove nominati, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei soci volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ove previsto dalla legge, i suddetti libri possono essere conservati in modalità telematica.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma I del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione nella sua qualità di legale rappresentante. Copia di

ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART.26 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento, adottato dall'associazione.

ART. 27 - ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'atto dell'operatività del R.U.N.T.S medesimo.

L'acronimo E.T.S. o in via sussidiaria quello di APS, potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S o, in attesa della sua operatività, presso i registri regionali.